

TRIBUNALE DI PADOVA

Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

L'A.D.U.C. - Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori, con sede in Firenze, Via Cavour, 68, in persona del legale rappresentante p.t. Vincenzo Donvito, nato a Gioia del Colle (BA) il 20 febbraio 1953, rappresentata e difesa dagli avv. Emmanuela Bertucci del foro di Firenze, con studio in Firenze, Borgo Pinti, 75/R, dall'avv. Claudia Moretti del foro di Firenze, con studio in Firenze, Borgo Pinti, 75/R, e dall'avv. [redacted] del foro di Padova, presso il cui studio sito in Padova, [redacted] elegge domicilio, che lo rappresentano e difendono giusto mandato in calce al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax [redacted]

propone reclamo

avverso il provvedimento del Tribunale di Padova – Sezione distaccata di Este – dott.ssa Elsa Rubbis, emesso nel procedimento civile r.g. 40016/06 pendente fra la società' Dodotour S.R.L. ed il sig. Luca Baldisserotto contro il sig. Francesco Gerli, in data 22.05.2007 (doc. 1), e notificato al reclamante a mezzo della Polizia Postale Veneto in data 04.06.2007 (doc. 2), con il quale il Giudice ordinava di oscurare dal sito www.aduc.it le seguenti pagine web e ogni altra contenente riferimenti al marchio Evolution Travel con accezione negativa:

<http://www.aduc.it/dyn/sosonline/caraduc/carasingola.php?id=159834>
<http://www.aduc.it/dyn/sosonline/caraduc/carasingola.php?id=159719>
<http://www.aduc.it/dyn/sosonline/caraduc/carasingola.php?id=159718>
<http://www.aduc.it/dyn/sosonline/caraduc/carasingola.php?id=157841>
<http://www.aduc.it/dyn/sosonline/caraduc/carasingola.php?id=157541>
<http://www.aduc.it/dyn/sosonline/caraduc/carasingola.php?id=145097>
<http://www.aduc.it/dyn/sosonline/caraduc/carasingola.php?id=144008>
<http://www.aduc.it/dyn/sosonline/caraduc/carasingola.php?id=118599>
<http://www.aduc.it/dyn/sosonline/caraduc/carasingola.php?id=116136>
<http://www.aduc.it/dyn/sosonline/caraduc/carasingola.php?id=82074>
<http://www.aduc.it/dyn/sosonline/caraduc/carasingola.php?id=75751>

PREMESSO CHE

- Nel novembre del 2005 la società' Dodotour S.R.L. ed il sig. Luca Baldisserotto ottenevano dal Tribunale di Padova – Sezione distaccata di Este – dott.ssa Elsa Rubbis, nel procedimento civile r.g. 40016/06, un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. nei confronti di tale signor Gerli Francesco con il quale il Giudice procedente ordinava ***“al sig. Gerli Francesco e ad ogni altro terzo avente causa dal medesimo di astenersi da qualsiasi comportamento denigratorio specificato in ricorso ai danni sia della società' Dodotour S.R.L., del marchio Evolution Travel e del sig. Luca***

*Baldisserotto persona fisica; **ordina altresì al resistente e ad ogni altro terzo avente causa dal medesimo** di astenersi dal mantenere in rete e nel sito www.caribeviaggi.com dei links che associano alla Evolution Travel immagini, messaggi e ogni altra comunicazione avente contenuto o natura denigratoria e offensiva nei confronti della società Dodotour S.R.L., del marchio Evolution Travel e del sig. Luca Baldisserotto persona fisica”* (provvedimento del 21.11.2005);

- In data 24 aprile 2007 la società Dodotour S.R.L. ed il sig. Luca Baldisserotto proponevano, nella medesima procedura, istanza ex art. 669 duodecies c.p.c. volta all'oscuramento di alcune pagine del sito www.aduc.it, in attuazione del provvedimento cautelare del 21. 11.2005;
- In data 22.05.2007 il giudice procedente disponeva l'oscuramento del sito www.aduc.it, con il provvedimento oggetto del presente reclamo;

Tale provvedimento, che in quanto dispone l'oscuramento di alcune parti del sito www.aduc.it lede i diritti e gli interessi dell'associazione ADUC, e' illegittimo e abnorme per le motivazioni che seguono.

- **1) L'ADUC non e' parte del procedimento.** Il provvedimento reclamato, emesso in una causa civile fra due soggetti prima d'ora sconosciuti all'odierno reclamante, contiene disposizioni applicabili a quest'ultimo che non e', ne' e' mai stato, parte del procedimento stesso. L'istanza di parte si conclude chiedendo al Giudice di “attuare il divieto di diffusione online di riferimenti denigratori al marchio Evolution Travel”. Pare che dunque, a fronte della pendenza di un processo fra una società e un suo promotore, e a fronte del divieto imposto a quest'ultimo di denigrare la società' cio' possa essere utilizzato nei confronti di qualsiasi organo di stampa e qualsiasi cittadino. Non solo.

Al di la' dei rilievi di tipo sostanziale occorre rilevare che sotto un profilo strettamente processuale e formale il provvedimento impugnato non poteva essere emesso nei confronti di Aduc, mancando a quest'ultima, sia nella fase cautelare, che in quella cognitiva ed ancor di piu' in quella meramente attuativa la necessaria qualita' di **“parte”** nel procedimento. E chi, e quando, assume in un procedimento civile la qualita' di “parte”? Colui il quale viene citato in giudizio a mezzo di atto di citazione o a seguito di ricorso. Cosi' come il provvedimento finale (ordinanza o sentenza che sia) non puo' che essere emesso nei confronti di detta parte. La cosa non cambia nei provvedimenti resi “inaudita altera parte”, che necessariamente presuppongono l'esistenza processuale della parte!

- **2) L'ADUC non e' avente causa del signor Francesco Gerli.** L'Aduc non conosce il signor Gerli, non ha alcun rapporto con lui e non e' in alcun modo suo avente causa, ne' la parte istante si e' minimamente curata di verificare una eventuale sussistenza di

tale rapporto, ovvero di produrre al giudice elementi probatori relativi a detta sussistenza. Ed il giudice, nel provvedimento reclamato non ha in alcun modo motivato per quale ragione abbia ritenuto l'associazione ADUC avente causa del signor Francesco Gerli, e dunque passibile di provvedimenti attuativi ex art. 669 duodecies. Ed il Giudice si e' limitato a disporre un ordine di oscuramento, e cosi' facendo ha gravemente violato l'art. 21 della Costituzione, secondo il quale il sequestro (che in cio' consiste infine il provvedimento di oscuramento) puo' avvenire esclusivamente nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. Ed invero **l'ordine di astenersi da comportamenti denigratori o offensivi** nei confronti di Dodotour, del marchio Evolution Travel e del sig. Luca Baldisserotto, contenuto nel provvedimento emanato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. in data 21.11.2005, **ha (e non potrebbe essere altrimenti!) effetto solo** nei confronti delle parti processuali, vale a dire il sig. Gerli e di **“ogni altro terzo avente causa dal medesimo”** e non gia', come invece affermato dall'istante, nei confronti di **“ogni altro terzo o avente causa”** che e' concetto ben diverso e assolutamente mistificatorio. La disgiunzione “o” non e' assolutamente contenuta nel provvedimento cautelare. Infine, ***un ordine del giudice, impartito in un determinato procedimento civile pendente fra due parti non puo' comportare una generica inibitoria, opponibile erga omnes, nel parlare della Dodotour con accezione negativa. Un simile ordine sarebbe infatti gravemente lesivo del diritto di espressione e di libera manifestazione del proprio pensiero, costituzionalmente tutelato.***

Ne' puo' la Dodotour utilizzare detto provvedimento cautelare per cercare (ed ottenere) l'effetto di tacitare sulla stampa qualsiasi articolo o espressione del libero pensiero che non incontri il proprio favore. A ben vedere la Dodotour ha chiesto – ed inspiegabilmente ottenuto – non solo la censura di commenti negativi, ma anche di qualsiasi generico riferimento alla societa' o al marchio. Appare infatti fra le lettere pubblicate sul sito dell'Aduc e censurate dal giudice anche la seguente:

“Buongiorno, chiedo la vs. consulenza per un eventuale viaggio in Australia, con la Evolution travel di Montegrotto Terme (PD) e vorrei sapere se si tratta di un tour operator valido o meglio se ci sono mai stati reclami verso al suddetta societa', quindi se e' una cosa seria e che non rischio di comprare una cosa inesistente.

Grazie per la vs. consulenza.

La cosa sarebbe abbastanza urgente, in quanto devo prendere una decisione entro il 20.01.2004.

Romina, da Pesaro

Risposta dell'ADUC ci spiace, ma non conosciamo questa societa'. Consigliamo di rivolgersi alla Camera di Commercio di competenza (di Padova)."

E' mai possibile inibire con un provvedimento giudiziale finanche' di pronunciare il nome di una societa'? E dunque arrivare a limitare la liberta' di stampa, di informazione e soprattutto di espressione? Si e' reso conto il Giudice che ha emanato il provvedimento reclamato della gravita' e della portata delle conseguenze di quanto ha statuito? Solo per fare un esempio, a seguito dell'ordinanza impugnata sono giunte all'ADuc, da parte degli avvocati Andreola e Troccoli, nonche' da parte della stessa Dodotour, nuove ed ulteriori richieste di cancellazione dal sito di lettere che facevano riferimento alla societa' o al marchio Evolution Travel (doc. 4). La permanenza in vigore di un simile provvedimento ha l'effetto di "silenziare" la libera circolazione delle informazioni fra consumatori, circolazione che e' lo scopo ed il fulcro della rubrica "Cara Aduc", nonche' l'unica modalita' con cui Aduc realizza i suoi scopi, vale a dire lo scambio di opinioni e idee fra consumatori.

- **3) Abnormita' del provvedimento per violazione dei principi processualcivilistici della domanda giudiziale (art. 99 c.p.c.) e della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.)**. Il provvedimento reclamato e' illegittimo e abnorme in quanto si pronuncia oltre i limiti della domanda proposta. Infatti con ricorso ex art. 700 c.p.c. la societa' Dodotour ed il sig. Luca Baldisserotto formulavano domande giudiziali nei confronti di Francesco Gerli e dei suoi aventi causa, e mai nei confronti di Aduc. Il giudice si pronunciava con un'ordinanza cautelare applicabile nei confronti delle parti. L'attore ne chiedeva nuova attuazione tramite l'istituto di cui all'art. 669 duodecies c.p.c., non certo integrando in questo modo la domanda giudiziale ma chiedendo, del tutto illegittimamente, l'estensione degli effetti del provvedimento cautelare a terzi. In risposta il giudice, anziche' rigettare la richiesta in quanto assolutamente irrituale, emetteva un provvedimento contro un soggetto estraneo alla procedura e pertanto violava il principio della corrispondenza fra quanto richiesto e pronunciato. Principio che informa tanto le sentenze quanto i provvedimenti anticipatori di esse, quali una ordinanza ex art. 700 c.p.c.
- **4) Provvedimento abnorme per violazione dei limiti del giudicato**. Il provvedimento impugnato e' altresì abnorme ed illegittimo in quanto viola le disposizioni codicistiche di cui agli artt. 2908 e 2909 c.c. secondo i quali i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria fanno stato fra le parti, i loro eredi o aventi causa.
- **5) Carenza di motivazione in diritto del provvedimento reclamato**. Il provvedimento impugnato difetta del tutto di motivazione in diritto, tanto da pregiudicare finanche' il corretto esercizio del diritto di difesa. Non e' infatti possibile

ricostruire il percorso logico e giuridico che ha portato il giudice ad ordinare ad Aduc l'oscuramento di parti del proprio sito, ne' il sillogismo giuridico che ricollega ad un fatto una norma giuridica ad esso applicabile. Il giudice cita genericamente suoi precedenti provvedimenti unitamente a decreti ministeriali non meglio specificati, alla cui data di emissione corrispondono decreti aventi ad oggetto questioni che non trovano alcun corrispondenza con le vicende del provvedimento emesso. Egli genericamente richiama leggi senza specificare quali norme trovino applicazione nel caso di specie. Il richiamo infatti alla d.lgs. 70 del 2003 non ha alcuna possibilita' applicativa nel caso di specie posto che disciplina la commercializzazione di servizi informatici, attivita' assolutamente estranea a quella svolta dall'ADUC, associazione non a scopo di lucro. Ancora, ad esempio la legge 121 del 1981 "Vista la quale" il provvedimento e' emesso corrisponde al "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", ossia circa 80 pagine di normativa generale. Non e' dato sapere quale disposizione, capo o sezione della legge richiamata abbia ritenuto applicabile al caso di specie. Un po' come se motivando un provvedimento scrivesse: "Visto il codice civile"!

Tutto cio' premesso, l'Aduc - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori, come sopra rappresentata e difesa

PROPONE RECLAMO


avverso il provvedimento reclamato e chiede che il Tribunale di Padova in composizione collegiale voglia dichiararlo nullo/annullato/inefficace relativamente a qualsiasi accertamento, ordine, statuizione nei confronti di Aduc, con vittoria di diritti, spese ed onorari a carico degli attori.

Si allegano:


- 1) provvedimento impugnato;
- 2) notifica del provvedimento impugnato;
- 3) ordinanza ex art. 700 cpc del 21 novembre 2005;
- 4) richieste successive al provvedimento.

Firenze, 14 giugno 2007


Vincenzo Donvito



Avv. Claudia Moretti



Avv. Emanuela Bertucci



Il sottoscritto Vincenzo Donvito, nato a Gioia del Colle (BA) il 20 febbraio 1953 nella sua


qualita' di rappresentante legale p.t. Dell'associazione Aduc – Associazione per i diritti degli utenti e consumatori con sede in Firenze, Via Cavour, 68 conferisce

mandato e procura speciale

agli avv. Claudia Moretti ed Emanuela Bertucci del foro di Firenze con studio in Firenze, Borgo Pinti, 75/R nonche' all'avv. [redacted] con studio in Padova, [redacted] a rappresentarlo e difenderlo, congiuntamente e disgiuntamente, nel procedimento civile n. 40016/06 attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Padova – sez. distaccata di Este (dott.ssa Elsa Rubbis), nonche' in ogni stato e grado dello stesso, conferendo agli stessi la facolta' di proporre reclamo, chiedere la revoca di provvedimenti giudiziali, intervenire nel giudizio e proporre impugnazioni. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. [redacted]

Firenze, 14 giugno 2007

Vincenzo Donvito




E' autentica

Avv. Claudia Moretti



Avv. Emanuela Bertucci



Ai sensi e per gli effetti della legge 183 del 1993 si dichiara che la presente copia dell'atto di reclamo, comprensivo di mandato alle liti, consta di sei pagine ed e' conforme all'originale redatto, sottoscritto e trasmesso dagli avv. Emanuela Bertucci e Claudia Moretti all'avv. [redacted]

Firenze, 14 giugno 2007

Avv. Claudia Moretti



Avv. Emanuela Bertucci

